

REGISTRAZIONE RELATIVA ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO NELL'UE

Domande:

1. **Quando è necessaria una registrazione nell'UE?**
2. **Quali conseguenze ha una registrazione nell'UE?**
3. **Qual è il procedimento di registrazione nell'UE?**
4. **Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di una registrazione nell'UE?**

Risposte:

Osservazione preliminare

Le spiegazioni e gli esempi seguenti si riferiscono a imprese svizzere, ma valgono in modo analogo anche per quelle con sede nel Liechtenstein.

1. Quando è necessaria una registrazione nell'UE?

Diversamente dalla Svizzera, la maggior parte dei Paesi UE (come per es. Germania, Austria, Italia e Francia, i Paesi importanti per le esportazioni svizzere) non conoscono limiti di fatturato per l'obbligo IVA nel caso di imprese estere. Un'azienda svizzera può essere quindi soggetta all'obbligo IVA in un paese dell'UE anche con una sola operazione di valore contenuto. Anche operazioni esenti da IVA possono richiedere la registrazione IVA.

In generale si può affermare che un'impresa è soggetta all'obbligo IVA in un paese dell'UE quando in esso

- effettua delle operazioni esenti da imposte e/o
- effettua operazioni imponibili per le quali essa stessa deve corrispondere l'imposta e
- non viene o non può venire rappresentata da un rappresentante fiscale.


Di regola nell'UE non sussiste la possibilità di una registrazione volontaria.

Tipiche operazioni imponibili di un'impresa svizzera che possono essere soggette all'obbligo IVA nell'UE sono:

a) **Forniture dalla Svizzera nell'UE per le quali il fornitore svizzero figura come importatore nell'UE.**

Esempio:

L'impresa svizzera A fornisce merci dalla Svizzera al cliente B in Germania.
In base alle condizioni di fornitura DDP concordate, reso sdoganato¹, A figura come dichiarante doganale (importatore) in Germania, corrisponde cioè le imposte sulle importazioni in Germania (imposta sulla cifra d'affari all'importazione ed eventualmente dazi doganali).




Visto che A figura come dichiarante doganale in Germania, la sua fornitura viene considerata come effettuata in Germania. A deve farsi registrare per l'IVA presso l'Ufficio delle Imposte (*Finanzamt*) di Costanza e provvedere direttamente al versamento dell'imposta per tale fornitura in Germania. A deve indicare l'aliquota IVA tedesca nella fattura a B. A può poi dedurre l'imposta pagata sulla cifra d'affari all'importazione come imposta a credito nell'ambito del sua denuncia IVA in Germania.

b) **Forniture dalla Svizzera nell'UE per le quali il fornitore svizzero figura come importatore nell'UE e le merci, dopo l'importazione, giungono direttamente in altro paese dell'UE (il cosiddetto "sdoganamento UE").**

Esempio:

L'impresa svizzera A fornisce merci dalla Svizzera al cliente B in Francia.
A concorda con B la clausola di fornitura DDP, reso sdoganato. A decide di importare le merci a proprio nome non direttamente in Francia, ma in Germania (A figura cioè come dichiarante in Germania) e di spedirle direttamente a B in Francia dopo l'importazione (il cosiddetto "sdoganamento UE").

¹ A si assume le spese per il trasporto e i dazi di importazione fino al luogo di destinazione (Germania). Anche il pericolo del perimento o del danno della merce è a carico di A fino al luogo di destinazione.



Visto che A figura come dichiarante doganale in Germania, la sua fornitura viene considerata come effettuata in Germania. In particolari circostanze la fornitura viene considerata come intracomunitaria e quindi esente dall'imposta tedesca sugli affari, tuttavia essa prevede un obbligo IVA in Germania per A.


Tuttavia, nella misura in cui A esegua in Germania solo simili operazioni esenti da imposta e non rivendichi imposte a credito in Germania, A si può far rappresentare da un rappresentante fiscale (di regola è lo spedizioniere incaricato della spedizione della merce che si assume tale funzione). In tal caso non è necessaria una registrazione di A in Germania.

Per ulteriori informazioni circa lo "sdoganamento UE" si veda il relativo foglio informativo.

c) Acquisto e rivendita di merci all'interno dell'UE (cosiddetti "contratti a catena").

Esempio:

L'impresa svizzera A acquista merci presso il fornitore B in Italia e lo incarica di inviare direttamente le merci al suo cliente C in Austria.




Dal punto di vista dell'imposta sul valore aggiunto si tratta in questo caso di due forniture, cioè una fornitura da B a A e una da A a C. La fornitura da A a C si considera effettuata in Austria. A deve farsi registrare presso l'Ufficio delle Imposte della città di Graz (*Finanzamt Graz-Stadt*) e corrispondere direttamente l'imposta. A deve indicare l'aliquota IVA austriaca nella fattura a C. In Austria A è inoltre soggetto anche alla cosiddetta tassa sugli acquisti.

d) Prestazioni a privati nell'UE

Esempio:

L'impresa svizzera A effettua corsi di lingua a pagamento nella vicina Costanza (D). I partecipanti sono privati.



I corsi di lingua (= servizi) sono soggetti ad imposta in Germania dato che hanno luogo sul territorio tedesco. A è responsabile del pagamento delle imposte per tali corsi in Germania. Il passaggio del debito fiscale ai clienti non ha luogo perché essi non sono imprese.

2. Quali obblighi risultano da una registrazione nell'UE?

Dalla registrazione in un Paese dell'UE consegue che all'impresa svizzera venga assegnato un codice fiscale (detto anche numero di identificazione IVA) del paese interessato.

Ne deriva così l'obbligo – come in Svizzera - di presentare nel corso dell'anno denunce periodiche IVA nelle quali l'IVA viene calcolata direttamente.

I Paesi dell'UE determinano con che frequenza e a quali condizioni si debbano presentare le denunce IVA. Normalmente, le denunce IVA devono essere presentate su base mensile o trimestrale. In alcuni Paesi dell'UE (per es. in Germania) al termine dell'anno civile si deve presentare, oltre alle denunce IVA periodiche, anche una dichiarazione annuale. In essa si devono dichiarare ancora una volta in sintesi gli importi imponibili e le imposte a credito denunciate nel corso dell'anno. Nella dichiarazione annuale possono inoltre essere effettuate eventuali rettifiche (per es. detrazione di imposte a credito non ancora effettuata).

Se l'impresa svizzera partecipa agli scambi di merci intracomunitari, cioè fornisce merci nell'ambito dell'UE con operazioni intracomunitarie, è fondamentalmente tenuta anche a presentare gli elenchi riepilogativi. La periodicità è, di regola, mensile.

77534546776546776879465440786594363355
17585455313898043198856793300240643016304818415
9461463745687812649856386236198005342218985
0816522250978675853567896512354635
1793367780024065223467567778238163967795

SWISS
VAT

Se poi vengono superati determinati importi si devono presentare anche i modelli Intrastat. Si tratta di elenchi statistici che servono al rilevamento dell'effettivo scambio di merci a livello intracomunitario fra i diversi Paesi UE. In essi si devono riportare fundamentalmente gli acquisti e le cessioni a livello intracomunitario. I modelli Intrastat si devono presentare di regola su base mensile.

3. Qual è il procedimento di registrazione nell'UE?

Il procedimento di registrazione è regolato ufficialmente, ma non in modo unitario in tutta l'UE. Ogni stato membro fissa cioè in modo autonomo le condizioni e le modalità per la registrazione sul proprio territorio nazionale. In alcuni Paesi (per es. Italia, Francia, Spagna) le imprese svizzere devono inoltre nominare un cosiddetto rappresentante fiscale.

Fondamentalmente prima di intraprendere le attività in ciascun paese si deve presentare una richiesta formale di registrazione presso le autorità fiscali competenti del rispettivo Paese. Di regola in essa si deve descrivere fra l'altro in modo dettagliato l'attività all'interno del Paese. Alla domanda si devono allegare in genere anche altri documenti, come per es. un estratto attuale dal Registro di Commercio, gli statuti rispettivamente l'atto costitutivo, l'attestazione della qualità di imprenditore² ecc. Di regola, una prestazione di garanzia - come viene richiesta dalla Svizzera alle imprese straniere - non è necessaria.

Il procedimento per la registrazione viene ora spiegato sull'esempio della Germania. La Germania presenta la particolarità di avere due codici fiscali: il codice fiscale con il quale il contribuente è registrato presso l'Ufficio delle Imposte (*Finanzamt*) per lui competente e il numero di identificazione IVA con il quale egli può partecipare agli scambi intercomunitari di merci e servizi (*Umsatzsteuer-Identifikationsnummer*).

- **Codice fiscale in Germania (*Steuernummer*)**
Il codice fiscale deve essere richiesto presso l'Ufficio delle Imposte di Costanza (Finanzamt Konstanz, Byk-Gulden-Str. 2a, D-78467 Konstanz, tel. +49 7531 289-0, fax +49 7531 289-312, poststelle-09@finanzamt-bwl.de). L'Ufficio delle Imposte di Costanza è competente per tutte le imprese della Svizzera e del Liechtenstein che non abbiano una sede in Germania. Alla domanda devono essere allegati, tra gli altri, un estratto del Registro di commercio (se l'azienda è iscritta), le coordinate bancarie e un'attestazione della qualità di imprenditore. Una volta che la domanda è stata accolta, alla ditta viene assegnato un codice fiscale.
- **Numero di identificazione IVA (*Umsatzsteuer-Identifikationsnummer*)**
Dopo la registrazione ai fini fiscali presso l'Ufficio delle Imposte di Costanza si può richiedere l'assegnazione del numero di identificazione IVA. Tale domanda va inoltrata all'Ufficio delle imposte di Saarlouis, competente per l'assegnazione del numero di identificazione IVA (Bundeszentralamt für Steuern, Aussenstelle Saarlouis, D-66738 Saarlouis, tel. +49 228 406-0, fax +49 228 406-3801, poststelle-saarلouis@bzst.bund.de)
Una volta che la domanda è stata accolta, dopo ca. due o tre settimane, l'impresa riceve la comunicazione scritta con il numero di identificazione IVA.

² Attestazione dell'Amministrazione Federale delle Contribuzioni, Hauptabteilung MWST, che nella Svizzera l'impresa è riportata nel Registro dei soggetti a IVA.

4. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di una registrazione nell'UE?

Indipendentemente dal fatto che l'impresa non può scegliere se registrarsi o meno (la registrazione dipende dalla sua attività in un paese dell'UE; non è possibile una registrazione volontaria), la registrazione in un Paese dell'UE offre i seguenti vantaggi:

- presentazione di denunce IVA periodiche anche nel caso di eccedenze dell'imposta sul fatturato d'acquisto (= ottimizzazione del cash-flow);
- disbrigo in tempi più brevi delle pratiche di rimborso dell'imposta sul fatturato d'acquisto;
- termini più lunghi per la rivendicazione dell'imposta sul fatturato d'acquisto;
- assegnazione di un numero di identificazione IVA e quindi possibilità di acquisti "esenti da imposta" nell'UE e di eseguire le cosiddette operazioni triangolari intracomunitarie (= possibilità di semplificazione).

A ciò si contrappongono i seguenti svantaggi:

- rischio di un controllo dell'IVA da parte dell'autorità fiscale e quindi rischio di compensazione e multe;
- aumento del lavoro amministrativo (presentazione di denunce IVA periodiche ed eventualmente di elenchi riepilogativi e modelli Intrastat);
- ulteriori obblighi di registrazione.

Potete ricevere ulteriori informazioni e consulenza direttamente dall'autore:

Signor Markus Fuchs

SwissVAT AG
Stampfenbachstr. 38
CH-8006 Zürich
Tel. +41 44 219 66 54
Fax +41 44 219 66 67
markus.fuchs@swissvat.ch
www.swissvat.ch

Aggiornato al 01.03.2017

77534546776546776879465440786594363366
17585455313898043198856793300240643016304618419
9461463745687812649856386236198056342218965
08165222509786756535678965123546356
17933677800240652223467567778238163967795

SWISS
VAT